



COMUNE DI CALVENE

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

*Approvato con Delibera C.C. n. 5 del 20 marzo 2012
Modificato con Delibera C.C. n. 34 del 27 settembre 2012*

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 bis - Esenzioni

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 bis – Riduzione fabbricati da un contitolare

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 7 – Funzionario Responsabile

Art. 8 - Attività di controllo e interessi moratori

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

Art. 10 - Attività di recupero

Art. 11 - Versamenti minimi

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, nei limiti dallo stesso stabiliti. In caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
2. La detrazione prevista per l'abitazione principale viene rapportata al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La medesima disciplina vale per le esenzioni ed esclusioni, esse vanno rapportate ai mesi per i quali sussistono i requisiti.
4. Il Comune può elevare l'importo della detrazione fissato dalla legislazione vigente fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, però, il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 3 Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La condizione di pertinenza dovrà essere dichiarata nella dichiarazione dell'imposta municipale propria e/o in un'apposita autocertificazione che il contribuente dovrà presentare, per l'anno 2012, entro la scadenza della prima rata.

I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e dai cittadini AIRE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, **nonchè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata.**

Art. 4 bis – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) **gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;**
- b) **i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;**
- c) **i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 nr. 601, e successive modificazioni;**
- d) **i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;**
- e) **i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 nr. 810;**
- f) **i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;**
- g) **i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, in quanto il Comune di Calvene è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;**
- h) **i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in quanto il Comune di Calvene risulta classificato tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.**

2. L'esenzione dall'imposta, prevista per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lettera i), si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per attività svolte con modalità non commerciali, siano posseduti da Enti non commerciali, pubblici o privati regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate.

3. L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui al comma 2, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato.

4. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. La determinazione dei valori da parte del Comune stabiliti con apposita delibera di Giunta comunale, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. In presenza di atti di trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, la determinazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dagli suddetti di trasferimento.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Ai valori sopra specificati sarà data massima pubblicità al fine di consentire ai contribuenti di verificare gli importi da pagare.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati come sopra, al contribuente non competerà alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

- Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. *Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. La finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.*

Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra. La mancata comunicazione di cui sopra non giustifica in alcun modo il mancato pagamento dell'imposta da parte del contribuente interessato. L'eventuale avviso di accertamento sarà emesso senza interessi nè sanzioni.

- Per gli immobili classificati al catasto urbano in categoria F/2 "Unità Collabenti", la base imponibile è data dal valore dell'area di tutto il mappale sul quale insiste il fabbricato, qualora essa sia stata tutta qualificata, dagli strumenti urbanistici generali del Comune, edificabile. Nel caso in cui, invece, il mappale non rientri in tale ipotesi, la base imponibile sarà costituita dal valore

della sola area coperta dal fabbricato, semprechè gli strumenti urbanistici generali ne ammettano la relativa ricostruzione.

- In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

- Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

- Art. 5 bis - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano alternativamente nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria nei confronti degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Art. 7 – Funzionario Responsabile

Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta oggetto del presente regolamento.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'ufficio tributi può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
L'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio può essere notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la notifica dovesse avvenire tramite l'intervento di messi di altri comuni, nell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio saranno conteggiate anche le relative spese di notifica.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

5. Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso maggiorata degli interessi nella misura legale. Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Il diritto al rimborso può essere esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi dell'art. 31 comma 10 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non vi siano azioni, ricorsi o quant'altro intrapresi e pendenti avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
- Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda che deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di cinque anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.
- Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri da almeno due anni e comunque per un periodo non eccedente i cinque.
- Non si concedono rimborsi per gli anni precedenti alla dichiarazione di inedificabilità, come sopra esposta.

Art. 10 - Attività di Accertamento

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera la somma di euro 10,00.

Art. 11 - Versamenti minimi

Ai sensi dell'art. 1 Co. 168 della L. 296/2006, l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o **inferiore a euro 2.50**.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se i due decimali dopo la virgola sono pari o inferiori a 49, per eccesso se essi sono superiori al predetto numero, come previsto dall'art. 1 Co. 166 della L. 296/2006.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con un massimo di sei rate.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. **Le norme del regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.**